



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 26 concernente l’Ufficio per lo sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l’Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

**VISTO** il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea ABODI è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96, e, in particolare, l’articolo 13, comma 5, che ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 180, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, nell’apportare modifiche all’articolo 13, comma 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, ha previsto che i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili nel predetto fondo siano definiti con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica con delega allo sport;

**VISTO** il decreto della Sottosegretaria di Stato allo Sport del 3 agosto 2022 concernente ~~che ha definito~~ i criteri e le modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo di cui trattasi;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport *pro-tempore* del 27 settembre 2022, recante l’“Avviso pubblico destinato agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive

dilettantistiche affiliate per la selezione di progetti finalizzati alla promozione dell'attività sportiva", sono stati individuati i criteri e le modalità di selezione per il finanziamento delle iniziative progettuali a valere sul predetto Fondo per un importo complessivo pari a € 5.490.959,00;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport *pro-tempore* del 15 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 24 gennaio 2023, con il n. 290, concernente l'approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammissibili al contributo di cui al citato Avviso, per una spesa totale pari ad € 5.281.510,00;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

**CONSIDERATO** che le risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 852 "Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche", CdR 17, di competenza del Dipartimento per lo Sport, iscritte al bilancio nell'esercizio finanziario 2023, ammontano a complessivi € 5.306.870,00;

**VISTO** il decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 30 maggio 2023, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con cui si è previsto l'utilizzo di parte del finanziamento disponibile sul Fondo ai fini dello scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili, rimasti privi di sovvenzioni, di cui all'art. 1, allegato 1 del decreto del 15 dicembre 2022, per un importo complessivo pari a € 2.292.710,00;

**TENUTO CONTO**, pertanto, che le risorse finanziarie ancora disponibili sul capitolo di bilancio 852 "Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche", CdR 17, di competenza del Dipartimento per lo Sport ammontano a complessivi euro 3.014.160,00, esercizio finanziario 2023;

**RITENUTO** di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al capoverso precedente disponibili sul capitolo 852 per l'anno 2023;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Oggetto)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e dall'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito "Fondo".

### **Articolo 2**

*(Riparto del Fondo per interventi a favore e degli enti di promozione sportiva e delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate)*

1. Le risorse residue del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto, che per l'anno 2023 ammontano complessivamente a euro 3.014.160,00 a valere sul cap. 852 del Cdr 17 "Sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate all'erogazione di contributi a favore degli enti di promozione sportiva, e, per il loro tramite, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche **ad essi** affiliate, alla cui ripartizione si provvederà, attraverso apposito avviso pubblico, tra i soggetti, ammessi al contributo fino all'esaurimento delle risorse stanziato, che abbiano proposto le attività progettuali previste nel successivo articolo 3.

### **Articolo 3**

*(Finalità degli interventi e dei progetti da finanziare)*

1. Le risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto sono destinate a finanziare i progetti finalizzati a:

- a) valorizzare il ruolo sociale dello sport quale strumento di inclusione e coesione sociale, sostenendo la creazione di network e promuovendo lo sviluppo di buone pratiche al fine di favorire la coesione delle comunità locali anche attraverso l'istituzione di presidi territoriali volti a promuovere la pratica sportiva e fisica, attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura e dei valori dello sport;
- b) promuovere interventi educativi volti ad affrontare efficacemente il linguaggio e gli atteggiamenti di odio, razzismo e discriminazione nello sport, che prevedano il coinvolgimento non solo degli atleti e del personale sportivo, ma anche dei tifosi e delle tifose e delle famiglie, assicurando la possibilità a tutti gli attori di vivere le manifestazioni sportive come spazio sicuro di incontro sociale e sportivo attraverso la promozione di una sana competizione e tifoseria, anche a livello dilettantistico;
- c) promuovere e diffondere lo sport accessibile e inclusivo attraverso la partecipazione attiva delle persone con disabilità, in particolare i giovani, e delle loro famiglie in attività specifiche che favoriscano l'aggregazione e la partecipazione alle attività sportive integrate;
- d) promuovere iniziative volte ad aumentare il coinvolgimento di bambine, bambini e adolescenti nelle attività motorie e sportive attraverso la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la partecipazione e la promozione dello sport quale ambiente sicuro e sano, con particolare riferimento agli interventi previsti dalla recente normativa in materia di protezione dei minorenni, alla formazione di responsabili della protezione dei minori rivolta a lavoratori e volontari di enti sportivi, alla realizzazione e diffusione delle iniziative finalizzate a rendere il personale sportivo in grado di riconoscere situazioni di pregiudizio nei confronti dei soggetti minorenni e a rafforzare la loro capacità di prevenire, individuare e segnalare in maniera adeguata eventuali situazioni pregiudizievoli.

#### **Articolo 4**

*(Soggetti richiedenti il contributo)*

1. Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico, il cui riconoscimento dovrà perdurare per l'intero periodo di realizzazione del progetto.

#### **Articolo 5**

*(Criteri di assegnazione delle risorse)*

1. Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale e ciascun progetto deve avere la durata minima di un anno e massima di due anni.

2. La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore ad euro 200.000,00.

3. I criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare sono i seguenti:

a. Particolare innovatività e qualità del progetto:

Si fa riferimento alla capacità di analisi dei fabbisogni, chiarezza degli obiettivi proposti, definizione di obiettivi puntuali e chiaramente identificabili, identificazione precisa della tipologia di destinatari e del target di riferimento, con particolare riferimento al numero dei partecipanti direttamente coinvolti; preparazione delle figure professionali coinvolte nel progetto (titoli di studio, riconoscimenti ufficiali).

b. Capacità di coniugare la promozione dell'attività sportiva e della formazione

Si fa riferimento a interventi che accompagnano momenti di attività fisica e sportiva con attività di formazione e organizzazione di seminari aperti al personale sportivo e alla società civile (riunendo atleti, tecnici, genitori, tifosi, volontari, etc...). Sarà valutata anche la produzione di materiale utile ai fini didattici e di strumenti di condivisione in rete.

c. Capacità di creare sinergia attraverso la creazione di una rete territoriale

Si fa riferimento al coinvolgimento degli enti locali, degli enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, al coinvolgimento di altri enti del terzo settore (associazioni di volontariato, cooperative, etc.), di Comitati provinciali e regionali coinvolti, la diffusione capillare sul territorio per la promozione di percorsi di inclusione sociale e aumento dell'offerta formativa attraverso lo sport, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS.

#### d. Comunicazione

Si fa riferimento alle iniziative di promozione, diffusione e comunicazione da organizzarsi nel corso delle attività progettuali, anche in coincidenza con specifiche giornate/iniziative nazionali e internazionali (a titolo esemplificativo, la Settimana Europea dello Sport, la Settimana e la Giornata mondiale contro il razzismo, la Giornata Nazionale dello Sport, la Giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, le diverse fasi dei Giochi della Gioventù, ecc.)

4. Nell'ambito dei criteri di cui al comma precedente deve essere valorizzata la congruità delle voci di spesa.

### **Articolo 6**

*(Procedura di selezione)*

1. Al fine di individuare i progetti da finanziare, il Dipartimento per lo Sport potrà avvalersi della società "Sport e Salute S.p.a.", utilizzandone le relative capacità organizzative e tecniche.

*Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti.*

Roma, 11 luglio 2023

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI  
ANDREA ABODI